

GUIDA OPERATIVA AGLI ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI a.s. 2020/21:

Anche nel corrente anno scolastico gli esami di idoneità per entrambi i cicli e quelli integrativi per il secondo ciclo si svolgeranno in presenza prevedendo sia prove scritte che orali.

Il D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021 ne disciplina sia i requisiti di ammissione che le modalità di svolgimento.

ESAMI DI IDONEITÀ

Agli esami di idoneità sono candidati, su richiesta delle famiglie, gli alunni privatisti che intendono accedere ad una classe per cui non possiedono titolo di ammissione. Le prove d'esame sono basate sui "programmi" degli anni precedenti.

La domanda di ammissione deve essere presentata dalle famiglie entro il 30 aprile 2021 con allegato il progetto didattico educativo svolto.

Nel caso di candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento, alla domanda vanno anche indicate copia delle certificazioni rilasciate ai sensi della L.104/1992 o della L.170/2010 e quella del Piano educativo individualizzato (PEI) o del Piano didattico personalizzato (PDP). Così è disposto con riferimento espresso al primo ciclo. Si può tuttavia ritenere che detta procedura sia applicabile anche al secondo ciclo.

PRIMO CICLO

Requisiti di ammissione

Accedono gli studenti che hanno un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, purché il candidato compia gli anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostiene l'esame.

In aggiunta a quanto sopra, quest'anno l'art. 2, c. 5 del D.M. introduce la possibilità per gli alunni regolarmente iscritti, senza interruzione della frequenza, di essere ammessi, a seguito dello scrutinio finale, oltre che alla classe successiva, anche all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo. Tale possibilità è riservata agli *"alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale, su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe"*.

Già la nota MI n. 562 del 3 aprile 2019, avente per oggetto chiarimenti in merito agli alunni con bisogni educativi speciali, nell'affrontare la questione degli studenti ad alto potenziale intellettuale, riteneva corretta la prassi di molte istituzioni scolastiche che, a seguito dell'emissione della Direttiva 27.12.2012, avevano considerato tali alunni e studenti nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali. La nota precisava che *"anche in questo caso la strategia da assumere è rimessa alla decisione dei Consigli di Classe o Team Docenti della primaria che, in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l'eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP"*.

Nel D.M. in commento, invece, ai fini dell'attuazione di quanto disposto al comma 5 dell'art. 2, si parla espressamente di certificazione rilasciata, come riportato in preambolo, *"da specialisti con una formazione specifica"*.

Accedono inoltre gli alunni che si sono ritirati dalle lezioni **entro il 15 marzo** dell'anno scolastico di riferimento.

Anche gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame per l'ammissione alla classe successiva presso una scuola statale o paritaria scelta dai genitori (contrariamente al passato, quando l'art. 4 dell'O.M. n. 90/2001, ora abrogato, prevedeva l'assegnazione automatica dell'alunno alla scuola di riferimento territoriale).

Gli alunni che frequentano scuole non statali e non paritarie sostengono gli esami di idoneità solo al termine della scuola primaria o qualora si trasferiscano presso una scuola statale o paritaria.

Modalità di svolgimento

L'esame si svolge in un'unica sessione **entro il 30 giugno** secondo il calendario deliberato dal collegio docenti che ha anche il compito di indicare i componenti delle commissioni d'esame. Questi saranno poi nominati dal dirigente.

Le commissioni saranno composte:

- per l'idoneità alle classi di scuola primaria ed alla I classe della scuola secondaria di I grado da due docenti di scuola primaria
- per l'idoneità alle classi 2° e 3° di scuola secondaria di I grado dai docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso richiesto
- in entrambi i casi le commissioni sono presiedute dal dirigente o da un suo delegato
- in caso di candidati disabili la commissione sarà integrata con un docente di sostegno.

Le prove d'esame consistono:

- nella scuola primaria in due prove scritte (competenze linguistiche e logico matematiche) e un colloquio
- nella scuola secondaria di I grado in tre prove scritte (italiano, matematica e inglese) e un colloquio pluridisciplinare.

Il giudizio sarà solo di idoneità o inidoneità e, in caso di esito negativo, i candidati potranno essere ammessi a frequentare la classe inferiore.

SECONDO CICLO

Requisiti di ammissione

Accedono:

- i candidati esterni, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza entro il 15 marzo
- i candidati interni *"che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione"* (D.M. n. 5/2021, art. 5, c.3, lett. b)).

Tutti i candidati debbono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado o di titolo o livello analogo conseguito in scuole estere.

Non è prevista ammissione agli esami di idoneità nei percorsi quadriennali e nei percorsi di II livello per adulti.

"Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione" (D.M. n. 5/2021, art. 5, c. 6).

Modalità di svolgimento

Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve concludersi prima dell'inizio delle lezioni, presso la scuola scelta per la successiva frequenza.

Il calendario è definito dal dirigente, sentito il collegio dei docenti.

La commissione è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline degli anni precedenti.

Preliminariamente ciascuna commissione esamina la conformità delle programmazioni presentate ai curricoli ordinamentali.

I candidati sostengono l'esame su tutte le discipline previste dal piano di studi degli anni per i quali non sono in possesso di promozione oppure, qualora siano in possesso di promozione, sulle discipline non coincidenti con quelle del corso seguito.

Gli esami sono volti ad accertare, con prove scritte e orali, la preparazione dei candidati.

Per i candidati con DSA certificato la commissione individua le modalità di svolgimento delle prove e, ove necessario, gli opportuni strumenti compensativi.

Per superare l'esame il candidato deve conseguire una valutazione minima di 6/10 in ciascuna disciplina.

ESAMI INTEGRATIVI

Gli esami integrativi permettono agli studenti il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo attraverso prove scritte e orali concernenti solo le discipline non comprese nel percorso della scuola di provenienza.

Le domande di ammissione vanno presentate **entro il 15 giugno** dell'anno di riferimento.

Il dirigente stabilisce il calendario e lo pubblica sul sito dell'istituto.

La sessione unica d'esame si svolge nel **mese di settembre**, prima dell'inizio delle lezioni, presso la scuola scelta dal candidato per la successiva frequenza.

La commissione è composta da almeno tre docenti che rappresentino tutte le discipline oggetto d'esame.

Possono sostenere gli esami integrativi sia gli alunni ammessi alla classe successiva che quelli non ammessi, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro indirizzo, articolazione corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Non è prevista ammissione agli esami integrativi nei percorsi quadriennali e nei percorsi di 2° livello per adulti.

Al fine di favorire il riorientamento e il successo formativo, gli studenti frequentanti il 1° anno possono richiedere:

- entro il 31 gennaio
- al termine del primo anno, dopo l'ammissione al 2° anno

rispettivamente, l'iscrizione alla classe prima o seconda di altro indirizzo di studio senza che debbano sostenere esami integrativi. Tale iscrizione avviene previo colloquio da svolgersi presso la scuola ricevente ed è finalizzato a individuare eventuali carenze educative, in particolare sulle discipline non presenti nell'indirizzo di provenienza.

Per superare l'esame il candidato deve conseguire una valutazione minima di 6/10 in ciascuna disciplina oggetto d'esame.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. lgs. n. 297/1994, artt. 192, 193 *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado*

O.M. n. 90/2001 *Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 2000/2001*

L. n. 296/2006 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Art.1, c.622 Innalzamento obbligo scolastico*

D. lgs. n. 62/2017 art. 10, cc. 1, 4 e 7 e art. 23 *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell'art.1 cc. 180 e 181 lett.l) della legge 107/2015*

D.M. n. 5/2021 *Esami integrativi ed esami di ido*